Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Sabato 7 gennaio** — **Numero 5**

Si pubblica tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 90; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

SENATO DEL REGNO
UFFICIO DI QUESTURA

Avviso.

Si avverte che l'Amministrazione del Senato considera come mandate in omaggio quelle pubblicazioni period che che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

I senatori questori
GIOVANNI ROSSI.
LUIGI POLESTA'.

CAMERA DEI DEPUTATI

AVVISO.

La Camera dei deputati, provvedendo direttamente agli abbonamenti di periodici, riviste, effemeridi, ecc. che le occorrono, ritiene come omaggio tutte le pubblicazioni non espressamente ordinate che le sono dirette.

Il bibliotecario della Camera
A. ROVINI.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1887 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 283, e il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli onorari dei procuratori legalmente esercenti, stabiliti dalla tabella annessa al decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, sono elevati del 30 per cento, e, se il valore della causa o dell'affare superi le lire venticinquemila, del 25 per cento.

Eguale aumento del trenta per cento subiranno gli onorari spettanti a coloro che non sono nè avvocati

nè procuratori legalmente esercenti, nè laureati in legge, a norma degli articoli 2 e 5 della suindicata tabella, rispettivamente per i giudizi innanzi ai conciliatori e ai pretori.

Art. 2.

I diritti di vacazione, di trasferta e di copia dovuti ai procuratori legalmente esercenti a norma della mentovata tabella sono elevati del cinquanta per cento.

Art. 3.

Gli aumenti disposti dai precedenti articoli per le cause e per gli affari già in corso hanno luogo limitatamente agli atti posteriori alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1889 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà delle Nazione

RE D' ITALIA

Visto il testo unico della tariffa dei dazi doganali, approvato con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806;

Visti i Nostri decreti-legge 30 giugno 1921, n. 962, e 12 agosto 1921, n. 1100;

Visti i Nostri decreti 21 ottobre 1919, n. 1890; 26 dicembre 1919, n. 2467; 6 giugno 1920, n. 810; 26 settembre 1920, n. 1343; 26 dicembre 1920, n. 1870 e 3 aprile, n. 430;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per le finanze, per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 e fino a che la materia non sia regolata con legge, il dazio doganale per la « carta bianca o tinta in pasta non patinata, in rotoli, destinata a giornali » è fissato in L. 5 oro al quintale, senza coefficiente di maggiorazione.

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere l'introduzione in esenzione di dazio di quelle partite di carta di cui all'art. 1 che gli saranno indicate dal ministro per l'industria e il commercio come acquistate all'estero da amministrazioni di giornali prima della pubblicazione del presente decreto in quanto la importazione nel Regno di tali partite si effettui entro il 31 marzo 1922.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — BELOTTI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1843. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cantello (Como), di applicare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa di esercizio, col limite massimo fino a L. 4000.

N. 1850. Regio decreto 23 giugno 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la R. Scuola professionale di arti e mestieri in Piazza Armerina viene riordinata quale scuola industriale di 2° grado, sezione meccanici elettricisti, con la denominazione di R. Scuola industriale.

N. 1866. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Bosaro (Rovigo) di applicare dal 1° gennaio 1920 al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1877. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Grandate (Como) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921, la tassa, di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 1879. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale sulla proposta del ministro della guerra, il museo storico dei bersaglieri in Roma, costituito di fatto in base al R. decreto 16 maggio 1909, viene eretto in Ente morale col capitale iniziale di L. 20,000 nominali e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1882. Regio decreto 22 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, la scuola d'arte applicata all'industria e la scuola professionale femminile, in Comiso, vengono fuse in unica scuola operaia di 1° grado con due sezioni, maschile e femminile, la quale assume il nome di R. Scuola popolare operaia per arti e mestieri.

N. 1884. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio « Livenza » fra le cooperative di lavoro con sede in Azzano Decimo viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e relative norme di esecuzione approvate coi decreti Ministeriali 7 ottobre 1915 e 30 novembre 1920;

Considerato che la Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni generali « Colombo », con sede in Napoli, non ha compilato il bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 1920, secondo le disposizioni del R. decreto 8 gennaio 1887, n. 2398, per la prescritta pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle Società per azioni e non ha tuttora rimesso il bilancio successivo chiuso al 30 giugno 1921;

Considerato che, in seguito alla irregolare compilazione del bilancio al 30 giugno 1920, e, per il mancato invio di quello al 30 giugno 1921, non è possibile precisare l'ammontare delle riserve dovute dalla suddetta Società ai termini dei succitati decreti, nè si può accertare, in conseguenza, l'eventuale deficienza in confronto delle attività fino ad ora vincolate a garanzia degli assicurati nel Regno, le quali, in ogni modo, non rappresentano attualmente nemmeno il valore effettivo stabilito dal decreto Ministeriale 7 ottobre per la riserva minima;

DETERMINA:

Alla Società anonima di assicurazioni e riassicurazioni generali « Colombo » con sede in Napoli, via Roma, 345, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 4 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 18).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data della ricevuta: 20 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Magrone Vincenzo fu Michele, notaio in Bitritto, per conto del sacerdote Surdi Raffaele di Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 225 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data della ricevuta: 16 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Micucci Domenico fu Nicola notaio in Bari, per conto dei minori Carrassi fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita L. 1455 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920,

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1921.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica di intestazione (2ª *pubblicazione*).

In conformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro settennali nominativi

SI NOTIFICA

che il buono del tesoro settennale 5 0[0 nominativo n. 1084 di L. 5000 rilasciato il 12 settembre 1921 a favore di Berta Luisa fu Spirito, nubile, doveva invece essere intestato a Berta Laura fu Spirito, nubile, e ciò in base all'atto di notorietà in data 5 novembre 1921, rogato dal notar Ernesto Torretta, residente in Torino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che sia presentata opposizione a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica d'intestazione del summenzionato buono.

Roma, 24 dicembre 1921.

Per il direttore generale
CIRILLO.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Primi capitani.

Maggi Michele, primo capitano veterinario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è prorogata dal 25 ottobre 1921.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Capitani.

Gandolfini Italo, capitano veterinario, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio effettivo dal 16 novembre 1921.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Noventa Carlo, capitano veterinario in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio. L'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.